



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



SERVIZIO DIGHE

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

per l'affidamento di incarico per i servizi tecnici di architettura e ingegneria
relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione e alla direzione lavori per l'intervento denominato

“Diga Cuga - miglioramento della sicurezza idraulica.”

CUP I29E18000030006

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Matteo Hellies

Servizio Dighe

Il Direttore
Ing. Antonio Loche

INDICE

Art.1 -	PREMESSA	5
Art.2 -	DEFINIZIONI	5
Art.3 -	OGGETTO DEL CONTRATTO	6
Art.4 -	CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO	7
Art.5 -	IMPORTO A BASE D'ASTA	7
Art.6 -	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	8
6.1	Progetto di fattibilità	10
6.2	Progetto definitivo	11
6.3	Progetto esecutivo	12
6.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	13
6.5	Direzione lavori	13
Art.7 -	MODALITA' ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI	15
7.1	Generalità	15
7.2	Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	17
7.3	Direzione dei lavori	18
Art.8 -	DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESPLETAMENTO	22
Art.9 -	MODIFICHE DEL CONTRATTO	22
Art.10 -	RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO	22
Art.11 -	SUBAPPALTO	23
Art.12 -	GARANZIA DEFINITIVA	23
Art.13 -	ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	24
Art.14 -	SICUREZZA	24
Art.15 -	CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	25
Art.16 -	SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	25
Art.17 -	PENALI	25
Art.18 -	PAGAMENTI	26
Art.19 -	ANTICIPAZIONE	28
Art.20 -	TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	28
Art.21 -	RISOLUZIONE E RECESSO	29
Art.22 -	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	29
Art.23 -	CESSIONE DEL CONTRATTO	29
Art.24 -	CODICE DI COMPORTAMENTO	29
Art.25 -	PATTO DI INTEGRITA'	29

Art.26 -	OBBLIGO E RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	29
Art.27 -	PROPRIETA' DEGLI ELABORATI	30
Art.28 -	DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILE	30
Art.29 -	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE	30
Art.30 -	ELENCO ALLEGATI	30

Art.1 - PREMESSA

Con Deliberazione CIPE n. 25 del 10.08.2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n° 150/2014”, sono state individuate 6 aree tematiche di interesse del FSC e sono state ripartite le risorse disponibili. Fra gli altri sono stati finanziati i Piani operativi afferenti all’Area Infrastrutture.

Con Deliberazione CIPE n. 54 del 01.12.2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano operativo infrastrutture, art. 1 c. 703 let. c della legge 190/2014” è stato approvato il *Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, che ammette a finanziamento nell’ambito del Piano Dighe anche la diga del Cuga per un importo di € 500.000,00.

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Ente Acque della Sardegna n. 2 del 19.01.2018 è stato approvato l’accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Sardegna e, in qualità di soggetto attuatore, l’Ente Acque della Sardegna per l’attuazione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle Dighe di Nuraghe Pranu Antoni, Alto Temo, Liscia, Pedra’e Othoni, Cuga, Santa Lucia e Monti di Deu finanziati secondo le previsioni della predetta Deliberazione CIPE n. 54/2016.

Con Deliberazione CIPE n. 54 del 01.12.2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, sono state aggiornate le regole di funzionamento del FSC e in particolare è stato esteso il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023 e stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n° 25 e n° 26 del 2016.

Con determinazione del Direttore del Servizio Dighe n° 554 del 13.06.2019, sono state attribuite all’Ing. Matteo Hellies, le funzioni di RUP dell’intervento in epigrafe.

L’Ente Acque della Sardegna nella sua qualità di soggetto attuatore per l’intervento in parola deve pertanto curare tutti i livelli di progettazione delle opere e la loro successiva esecuzione.

Luogo di esecuzione dei lavori comune di **URI** (SS) codice NUTS ITG25.

Art.2 - DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d’incarico professionale stabilisce le norme, le prescrizioni e gli oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Ente Acque della Sardegna di seguito ENAS e il soggetto esecutore dell’incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d’incarico si intende:

- per “Codice” il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per “TUS” il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- per "Committente" l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "Disciplinare" il presente disciplinare d'incarico professionale;
- per "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario" l'operatore economico esterno all'ENAS a cui viene affidato l'incarico professionale;
- per "Appaltatore" l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferisce l'incarico professionale;
- per "DEC" il Direttore per l'Esecuzione del Contratto con l'Affidatario per conto dell'ENAS;
- per "D.Lgs. n.152/99" il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e ss.mm.ii.;
- per "NT-Dighe 2014" il Decreto del MIT 26 giugno 2014;
- per "NT-Costruzioni 2018" il Decreto del MIT 17 gennaio 2018.

Art.3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incarico professionale conferito dal Committente all'Affidatario consiste nella redazione del progetto di fattibilità e nella progettazione definitiva esecutiva relativamente all'intervento denominato **"Diga Cuga - miglioramento della sicurezza idraulica"** con l'effettuazione dei seguenti servizi tecnici:

- Redazione del progetto di fattibilità (art. 23 commi 5 e 6 del Codice);
- Redazione del progetto definitivo (art. 23 comma 7 del Codice);
- Redazione del progetto esecutivo (art. 23 comma 8 del Codice);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del TUS).
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del TUS);
- Direzione dei lavori (art. 101 commi 2 e 3 del Codice).

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Dpr n. 207/2010 e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. n.8 del 13.03.2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
- c) il D.M. 06 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici";
- d) il D.M. 11 aprile 2008, aggiornato con D.M. 10 aprile 2013, "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e i relativi Decreti attuativi c.d. CAM "Criteri Ambientali Minimi" per quanto applicabili;
- e) il presente Disciplinare;
- f) le polizze di garanzia;
- g) la normativa tecnica di settore in quanto applicabile, con particolare riguardo alle NT-Dighe 2014, alle NT-Costruzioni 2018 e al D.Lgs. n.152/99.

Il Disciplinare è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

Art.4 - CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo stimato dell'intervento è pari a **€ 500.000,00 + IVA** di cui **€ 370.000,00** per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di **€ 25.000,00** per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Di seguito sono indicate le classi e le categorie dell'intervento oggetto del servizio in parola, individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	Corr.L.143/49 Classi e categorie	IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA
Strutture	Strutture speciali	S.05	1,05	IX/b IX/c	€ 370.000,00
Sommano					€ 370.000,00

Art.5 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base di gara comprensivo delle spese e al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, ai sensi dell'art.24, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, è pari a **€ 79.753,10** (diconsi euro settantanovemilasettecentocinquantatre/10).

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice, è pari a **€ 82.943,22** (diconsi euro ottantaduemilanovecentoquarantatre/22) comprensivo di tutti i servizi e degli oneri previdenziali e assistenziali al netto dell'IVA.

Di seguito sono indicate le suddivisioni dell'importo a base di gara sulla base dei servizi richiesti.

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Descrizione	Onorario	Spese	Sommano
Strutture	Strutture speciali	S.05	Progettazione preliminare	€ 5.548,04	€ 1.387,01	€ 6.935,05
			Progettazione definitiva	€ 17.684,39	€ 4.421,10	€ 22.105,48
			Progettazione esecutiva + PSC	€ 14.390,24	€ 3.597,56	€ 17.987,79
			Direzione lavori	€ 26.179,83	€ 6.544,96	€ 32.724,78
			Sommano	€ 63.802,49	€ 15.950,62	€ 79.753,10

La stima dei suddetti importi è stata ottenuta adottando come base di riferimento il D.M. 17.06.2016, come da schema di parcella allegato al presente disciplinare (**All. 1 – Determinazione dei corrispettivi**).

La prestazione principale è quella relativa alla seguente Categoria **"S.05 Strutture"**

CLASSIFICAZIONE CPV (Common Procurement Vocabulary): 71330000-0 Vari Servizi di ingegneria

L'importo del contratto verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito all'applicazione del ribasso formulato dall'Affidatario, in sede di gara, sull'importo totale stimato del servizio.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell'Affidatario anche tutti gli oneri organizzativi e di trasporto necessari per l'espletamento dei

servizi in parola, sono altresì a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e i costi necessari per la partecipazione a riunioni necessarie per il rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni e per la partecipazione delle riunioni periodiche convocate dall'ENAS per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potrà subire variazioni sulla base dell'importo complessivo dei lavori progettati e della loro suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultanti dai computi metrici estimativi delle progettazioni svolte dall'Affidatario e dalla contabilità dei lavori in sede esecutiva.

Fanno eccezione le espresse modifiche al contratto fatte ai sensi dell'art. 106 del codice che dovessero risultare necessarie o utili durante l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo contrattuale a corpo è altresì remunerativo delle modifiche e integrazioni degli elaborati del progetto che fossero richieste dall'ENAS, in quanto:

- necessarie per la positiva conclusione della procedura di verifica del progetto di cui all'art. 26 del Codice;
- funzionali all'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati il cui ottenimento è prescritto ai fini dell'approvazione del progetto e della successiva esecuzione dei lavori;
- divenute necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative;
- in ogni caso ritenute indispensabili dall'ENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, anche per esigenze sopravvenute.

Le richieste di modifiche e integrazioni di cui sopra potranno essere espresse dall'ENAS sia prima della consegna degli elaborati, sia dopo tale consegna sino all'approvazione finale del progetto.

L'Affidatario è pertanto obbligato a effettuare le citate modifiche ed integrazioni, su semplice richiesta dell'ENAS, senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.

Qualora emergano, successivamente alla verifica e/o all'approvazione del progetto affidato, errori e omissioni nella redazione dello stesso, l'ENAS potrà richiedere all'Affidatario, fatta salva la facoltà di rescissione in danno del contratto qualora ancora in essere, di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'appalto è finanziato come specificato nelle premesse, dal MIT per un importo di € 500.000,00 + IVA a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art.24 c. 8 del Codice.

Art.6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Lo svolgimento dei servizi in parola dovrà essere finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dello sbarramento sulla base delle nuove Norme tecniche sulle dighe di cui al D. Min. II.TT. 26 giugno 2014, finalizzato al collaudo dell'opera ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1363/59.

Sulla base delle indicazioni impartite dalla Direzione Generale Dighe, la futura e definitiva conformazione dello scarico di superficie della diga del Cuga dovrà essere studiata nel rispetto dei

parametri e delle condizioni richiamate nel capitolo 3 dell'allegato Documento di indirizzo alla Progettazione (**All. 3 – Documento di Indirizzo alla Progettazione**).

Su queste basi, il progettista dovrà proporre diverse ipotesi alternative su come il collaudo della diga può essere indirizzato e concluso nel rispetto del franco regolamentare.

L'ENAS metterà a disposizione, in quanto utili alla valutazione dell'incarico professionale:

- Verbale della 1° visita di collaudo, svoltasi in data 05/06/2018
- Allegato 1 alla 1° visita di collaudo: relazione monografica “Le opere, la strumentazione, gli invasi sperimentali, gli studi idrologici, il problema del franco regolamentare”.
- Allegato 4 alla 1° visita di collaudo: “Planimetrie”
- Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione e relativi allegati.
- elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF

Si precisa che i predetti documenti sono forniti all'Affidatario con il solo fine di fornire un quadro complessivo dello stato delle opere, un quadro delle esigenze da soddisfare e una indicazione di massima della configurazione definitiva delle opere. Rimane a carico dell'Affidatario e sotto la sua completa responsabilità l'onere di predisporre la soluzione progettuale tecnicamente ed economicamente più efficace e sviluppare tutti i livelli di approfondimento necessari per la esecuzione delle opere.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Dpr n. 207/2010, nel TUS, nei CAM, nelle NT-Dighe 2014, nelle NT-Costruzioni 2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Affidatario si avvarrà della struttura professionale indicata in sede di offerta, che dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure:

- a) **n. 1 ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri - Sezione A - Settore Ingegneria Civile e Ambientale;**
- b) **n. 1 tecnico in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.** per il ruolo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
[eventualmente coincidente con il soggetto di cui al precedente punto a)]

Per quanto riguarda le attività di progettazione, si richiamano le disposizioni generali di cui all'art. 15 del Dpr n. 207/2010, per quanto applicabili.

Al fine della corretta valutazione dei parametri inerenti il progetto, sarà comunque obbligo dell'Affidatario compiere i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche sullo stato di consistenza delle aree e dei manufatti presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, nonché delle interferenze con le opere esistenti e di tutti i particolari esecutivi ed impiantistici che possono essere utili alla redazione del progetto, con particolare riferimento alle opere ed impianti di cui deve essere garantita la funzionalità nel corso dei lavori.

In particolare, l'Affidatario dovrà eseguire i rilievi di tutti i manufatti interessati ed i rilievi planoaltimetrici delle aree interessate, a verifica ed integrazione di quanto indicato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (**All. 3 – Documento di Indirizzo alla Progettazione**).

6.1 Progetto di fattibilità

Il progetto di fattibilità deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art.23 commi 5 e 6 del Codice nonché degli artt. 17÷23 del Dpr n. 207/2010, in conformità al Documento di Indirizzo alla Progettazione (**All. 3 – Documento di Indirizzo alla Progettazione**) e ai citati studi che sono allegati ad esso e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Non essendo stato ancora emanato il Regolamento di cui all'art.216, c. 27-octies, vale la norma transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del Codice, per cui ai contenuti del progetto di fattibilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 23 del Dpr n. 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Per quanto sopra, il progetto di fattibilità dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- a) elenco allegati;
- b) relazione illustrativa
- c) relazione tecnica con indicazione sulle fasi realizzative necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento;
- d) planimetrie ed elaborati grafici;
- e) calcolo sommario della spesa
- f) quadro economico di progetto;
- g) relazione specialistica idraulica;
- h) prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- i) studio di prefattibilità ambientale;
- j) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall'Affidatario.

Nel caso in cui l'Affidatario reputi necessario per la progettazione degli interventi procedere a delle indagini sarà suo onere predisporre all'interno del Progetto di Fattibilità un piano di indagine dettagliato, tale da consentire la preparazione di un servizio di indagini da conferire ad una ditta specializzata.

Tale piano dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- Impostazione e finalità generale del programma di indagini.
- Individuazione delle singole indagini con la definizione delle modalità operative e della normativa tecnica di riferimento (AGI, AICAP, ecc.).
- Individuazione delle caratteristiche delle attrezzature idonee per l'esecuzione delle indagini e i relativi parametri operativi minimi richiesti.
- Localizzazione dettagliata delle indagini da effettuare.
- Descrizione delle modalità di restituzione dei risultati delle indagini.
- Costo complessivo e dettagliato dell'indagini effettuate.
- Quanto altro necessario per consentire il conferimento del servizio di indagini a ditta specializzata.

Al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie e quindi predisporre al meglio la successiva fase di progettazione definitiva, l'Affidatario dovrà supervisionare lo sviluppo delle indagini segnalando al RUP o al DEC eventuali correttivi o migliorie dettate dallo sviluppo delle stesse.

In qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare alle iniziative, siano esse sopralluoghi, sul sito d'intervento o in aree interessate direttamente o indirettamente dagli effetti della realizzazione dell'opera, riunioni presso la sede dell'ENAS o presso altre sedi, o attività di qualsiasi genere che siano utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità, altresì dovrà predisporre memorie, relazioni, pareri o sintesi che dovessero risultare indispensabili o utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni.

6.2 Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art.23 comma 7 del Codice nonché degli artt. 24÷32 del Dpr n. 207/2010, in conformità progetto di fattibilità e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Non essendo stato ancora emanato il Regolamento di cui all'art.216, c. 27-octies, vale la norma transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del Codice, per cui ai contenuti del progetto definitivo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 32 del Dpr n. 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Per quanto sopra, il progetto definitivo dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- a) elenco allegati;
- b) relazione illustrativa
- c) relazione tecnica con indicazione sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento;
- d) planimetrie ed elaborati grafici;
- e) rilievi planoaltimetrici e dei manufatti;
- f) schema di contratto;
- g) capitolato speciale d'appalto;
- h) relazione di calcolo delle strutture;
- i) relazione sulla risoluzione delle interferenze;
- j) relazione sulla gestione delle materie;
- k) relazione specialistica idraulica;
- l) relazione paesaggistica;
- m) elenco prezzi;
- n) computo metrico estimativo;
- o) quadro economico;
- p) piano di sicurezza e coordinamento;
- q) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall'Affidatario.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo dovranno tenere conto ed essere integrati delle risultanze e delle valutazioni di tutte le indagini, gli studi e le prove effettuate, rispetto a quanto contenuto nel progetto di fattibilità.

In qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare alle iniziative siano esse sopralluoghi, sul sito d'intervento o in aree interessate direttamente o indirettamente dagli effetti della realizzazione dell'opera, riunioni presso la sede dell'ENAS o presso altre sedi, o attività di qualsiasi genere che

siano utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni necessarie ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, altresì dovrà predisporre memorie, relazioni, pareri o sintesi che dovessero risultare indispensabili o utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni.

Sempre in qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare alle iniziative volte al rinnovo dei pareri, nullaosta e autorizzazioni ottenuti nel precedente livello di progettazione.

Il progetto definitivo dovrà essere integrato con tutte le prescrizioni o indicazioni contenute nei pareri, nulla osta e autorizzazioni all'esecuzione ottenute sullo stesso progetto definitivo.

6.3 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art. 23 comma 8 del Codice nonché degli artt. 33-43 del Dpr n. 207/2010, in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni o indicazioni contenute nei pareri, nulla osta e autorizzazioni all'esecuzione ottenute sullo stesso progetto definitivo.

Le scelte progettuali del progetto definitivo dovranno essere scrupolosamente rispettate dall'Affidatario, per cui il progetto esecutivo non potrà prevedere sostanziali variazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo per cause sopravvenute e/o per motivate ragioni che, in ogni caso, l'Affidatario avrà l'obbligo di condividere preventivamente con l'ENAS per ottenerne la preventiva approvazione e darne ampia ed adeguata motivazione negli elaborati progettuali.

Non essendo stato ancora emanato il Regolamento di cui all'art.216, c. 27-octies, vale la norma transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del Codice, per cui ai contenuti del progetto esecutivo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 33 a 43 del Dpr n. 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Per quanto sopra, il progetto esecutivo dovrà in particolare essere composto dai seguenti elaborati:

- a) elenco allegati;
- b) relazione illustrativa
- c) relazione tecnica con indicazione sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento;
- d) planimetrie, elaborati grafici e particolari costruttivi e decorativi esecutivi;
- e) rilievi planoaltimetrici e dei manufatti;
- f) relazione di calcolo esecutivo delle strutture;
- g) relazione di calcolo esecutivo degli impianti;
- h) relazione sulla gestione delle materie;
- i) relazione specialistica idraulica;
- j) relazione sulle strutture esistenti;
- k) relazione sulle indagini dei materiali;
- l) relazione paesaggistica;
- m) elenco prezzi;
- n) analisi dei prezzi;
- o) computo metrico estimativo;

- p) quadro d'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- q) quadro economico;
- r) schema di contratto;
- s) capitolato speciale d'appalto;
- t) cronoprogramma;
- u) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- v) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall'Affidatario.

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo dovranno tenere conto ed essere integrati delle risultanze e delle valutazioni di tutte le indagini, gli studi e le prove effettuate, rispetto a quanto contenuto nel progetto definitivo.

In qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare alle iniziative siano esse sopralluoghi, sul sito d'intervento o in aree interessate direttamente o indirettamente dagli effetti della realizzazione dell'opera, riunioni presso la sede dell'ENAS o presso altre sedi, o attività di qualsiasi genere che siano utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, altresì dovrà predisporre memorie, relazioni, pareri o sintesi che dovessero risultare indispensabili o utili ad acquisire pareri, nullaosta ed autorizzazioni.

Sempre in qualità di progettista l'Affidatario dovrà partecipare alle iniziative volte al rinnovo dei pareri, nullaosta e autorizzazioni ottenuti nel precedente livello di progettazione.

6.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 91 TUS) da parte dell'Affidatario dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal TUS e dalle altre leggi e norme applicabili.

L'Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predisporre un fascicolo dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- supportare il RUP o il DEC affinché durante la progettazione delle opere siano rispettati i principi e le misure generali di tutela;
- effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nel cantiere;
- supportare il RUP o il DEC nella predisposizione e nell'aggiornamento del DUVRI per l'esecuzione dei lavori nei luoghi di lavoro del committente.

6.5 Direzione lavori

Lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori, art. 101 commi 2, 3 del Codice, da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in conformità a quanto previsto nel Codice, e del DM n.49/2018 "*Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione*" e in tutte le altre leggi e norme applicabili.

Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

L'Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- esercitare il controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei lavori, garantendo un efficace e continuativo collegamento tra il RUP o il DEC e l'Appaltatore;
- redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dalle norme vigenti;
- avere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- interloquire in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- avere la responsabilità dell'accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- garantire il controllo sull'attività dei subappaltatori esprimendo anche il proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto durante l'esecuzione dei lavori;
- fornire al RUP o al DEC una relazione periodica dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;
- fornire al RUP o al DEC copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere;
- qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, proporre al RUP o al DEC la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante, allegando una dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale;
- comprendere, nella predisposizione delle eventuali varianti, tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti preposti;
- verificare, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;
- predisporre la necessaria documentazione finale per il collaudatore, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica allo scopo, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori;
- fornire assistenza all'attività dei collaudatori.

Art.7 - MODALITA' ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

7.1 Generalità

Il ruolo di RUP sarà rivestito dall'Ing. Matteo Hellies nominato con determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 554 del 13.06.2019.

Il ruolo di DEC sarà rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario dell'ENAS appositamente nominato. Il DEC costituirà il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'ENAS.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici dell'ENAS.

L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il DEC, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo dell'attività, nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario svolgerà l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell'Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'ENAS in qualità di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività.

L'Affidatario:

- sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Dighe ovvero di altri Servizi dell'ENAS, allo scopo indicati dal DEC all'Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e realizzazione delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;
- dovrà assicurare all'ENAS il supporto che si renda necessario nell'ambito delle pratiche di acquisizione di pareri, nullaosta e autorizzazioni comunque denominati previsti per legge per l'esecuzione dei lavori, compresa la partecipazione a riunioni tecniche con le amministrazioni interessate, sedute di conferenze di servizi, ecc., e la redazione e sottoscrizione dei moduli e delle dichiarazioni che fossero eventualmente richiesti dalle amministrazioni competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione;

- dovrà segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolano l'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L'ENAS effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformità ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate dal DEC sull'operato dell'Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte dell'ENAS e dall'eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo l'Affidatario dai propri obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L'ENAS durante lo svolgimento dei servizi potrà fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria o utile per lo sviluppo delle attività.

L'Affidatario sarà obbligato alla valutazione dei contenuti della documentazione trasmessa e, se lo riterrà opportuno, dovrà integrare gli stessi nello sviluppo delle attività.

Nel caso che l'Affidatario riterrà che la documentazione trasmessa non sia utile allo sviluppo delle attività dovrà motivarlo per iscritto all'ENAS.

L'ENAS avrà facoltà di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Durante la redazione delle fasi progettuali, lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato, anche ai fini della verifica ex art 26 del Codice ove prevista, di norma con frequenza quindicinale, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dall'ENAS, e da tenersi presso la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dall'Ente. A tali riunioni dovranno prendere parte i tecnici incaricati della progettazione e il responsabile del coordinamento della progettazione, nonché i tecnici verificatori del progetto quando ritenuto necessario dal DEC. L'Affidatario all'atto di queste riunioni dovrà produrre le bozze degli elaborati e documenti progettuali per le valutazioni di competenza di ENAS ed eventualmente dei soggetti incaricati dell'attività di verifica. Il parere espresso dagli incaricati dell'ENAS in dette riunioni congiunte è finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla valutazione della coerenza dell'impostazione progettuale con il livello progettuale precedente e in generale con gli obiettivi dell'intervento e le esigenze dell'ENAS. Di tale riunione verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti, concernente l'esame delle problematiche inerenti al progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni per la modifica di quanto già redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione.

Si precisa che il parere e le indicazioni espresse dagli incaricati dell'ENAS all'atto delle riunioni, sia relativo ad aspetti tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, la quale approvazione potrà avvenire, verificato il progetto, solo a seguito della presentazione del progetto completo di tutti gli elaborati, con tempi, modalità e procedure specificati nel seguito del presente articolo e che è demandata agli organi competenti.

L'Affidatario dovrà collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell'effettuazione della verifica da parte del soggetto appositamente incaricato dall'ENAS. In particolare, l'Affidatario avrà l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni di verifica convocate dall'ENAS ai fini dell'esame in contraddittorio del progetto e di sottoscriverne i relativi verbali, con facoltà di apporvi le proprie motivate controdeduzioni. L'Affidatario non potrà richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio, autorizzativo, di verifica, adozione e approvazione dei singoli livelli progettuali affidati, così come per quelli necessari per l'affidamento e l'esecuzione, a cura dell'ENAS, di servizi e lavori accessori all'incarico di progettazione, quali le indagini geognostiche, geochimiche, strutturali, ecc. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Le consegne ufficiali all'ENAS dei singoli livelli di progettazione da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in n° 1 copia cartacea e n° 1 copia su supporto digitale (CD/DVD è ammessa la consegna anche tramite PEC)

Le copie cartacee di ciascun elaborato dovranno essere timbrate e firmate da ciascuno dei professionisti personalmente responsabili, dal responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche nonché dal soggetto titolare del contratto con l'ENAS.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

- i file degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF;
- i file di relazioni, capitolati, disciplinari in formato editabile .doc;
- i file di tabelle, grafici, ecc. in formato .xls;
- i file di computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi, ecc.
- i file PDF di tutti gli elaborati, firmati digitalmente (con riportate le medesime firme delle copie cartacee).

7.2 Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sarà comunicata l'attivazione di ogni singola fase di progettazione.

Contestualmente alla redazione del progetto avrà corso l'attività di verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Entro 30 giorni dall'avvenuta consegna completa degli elaborati di ciascuna fase progettuale, l'ENAS comunicherà all'Affidatario l'avvenuta adozione del progetto, ovvero richiederà all'Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, anche sulla base delle risultanze dell'esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica, assegnando un termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) entro il quale l'Affidatario dovrà ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sarà quindi adottato dall'ENAS entro 30 giorni dalla consegna. Qualora invece l'adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta progettazione, l'ENAS procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità che il RUP richieda e ottenga dall'Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entità, le necessarie rettifiche ed integrazioni entro il termine perentorio di 5 giorni.

A seguito dell'adozione della relativa fase progettuale da parte dell'ENAS, saranno avviate a cura dell'ENAS le procedure per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Le fasi progettuali dovranno essere adeguate, a cura dell'Affidatario, alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari.

Le fasi progettuali dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni o indicazioni impartite, del nulla osta o della autorizzazione, anche successivamente alla sua adozione. L'Affidatario dovrà riconsegnare entro il termine perentorio assegnato dall'ENAS (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) la fase progettuale aggiornata, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari esso verrà poi sottoposto alla verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

L'Affidatario dovrà apportare alla fase progettuale le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo all'ENAS nel termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 5 giorni) indicato dall'ENAS, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

L'ENAS provvederà quindi all'eventuale nuova adozione della fase progettuale, che verrà eventualmente inoltrato ai competenti organismi per l'emissione del provvedimento di approvazione finale.

Qualora l'Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia durante la fase di verifica, qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento, l'ENAS si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto.

7.3 Direzione dei lavori

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sarà disposto l'avvio della fase di direzione lavori.

La frequenza delle visite in cantiere, sia da parte del direttore dei lavori che del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà essere ordinariamente pari ad almeno n°1 volte alla settimana, salvo giustificati motivi.

La presenza in cantiere da parte di almeno un direttore operativo dovrà essere ordinariamente assicurata per almeno n° 3 giorni alla settimana, salvo giustificati motivi.

L'espletamento del ruolo di direttore dei lavori includerà anche quanto specificamente previsto a carico dello stesso nel contratto d'appalto tra l'ENAS e l'appaltatore dei lavori che a titolo indicativo e non esaustivo comprende quanto segue.

Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla consegna dei lavori dietro autorizzazione del RUP, ove previsto anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto dei lavori e comunque entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del contratto stesso, provvedendo alla convocazione dell'Appaltatore e redigendo il verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, indicando:

- condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il RUP potrà anche disporre al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale deve indicare a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

Esecuzione dei lavori:

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartitegli dal responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori dovrà emanare gli ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, impartendo all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni necessarie. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

Il Direttore dei Lavori dovrà esaminare il programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore, richiedendo quindi le modifiche ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.

Il Direttore dei Lavori dovrà valutare la necessità che siano precisati ulteriori dettagli e siano definite ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo. In tal caso il Direttore dei Lavori dovrà richiedere all'Appaltatore la preventiva consegna, entro un termine da lui stabilito e nel numero di copie e nei formati da lui indicati, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato.

In caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS dovessero eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, il direttore dei lavori dovrà impartire all'Appaltatore le opportune disposizioni e decisioni, nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, il Direttore dei Lavori dovrà valutare e indicare la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.

In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dovrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

Il Direttore dei Lavori dovrà disporre le verifiche tecniche e gli accertamenti di laboratorio obbligatori per legge, o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero ritenute comunque necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, provvedendo al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo.

Qualora siano necessari lavori in economia, il Direttore dei Lavori provvederà a ordinare di volta in volta all'Appaltatore le prestazioni per detti lavori, valutando l'idoneità degli operai, dei mezzi d'opera, degli utensili e dei materiali occorrenti dalla Direzione Lavori e registrando giornalmente le prestazioni nel giorno stesso dell'effettuazione, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare al RUP le contestazioni insorte con l'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine perentorio di otto giorni dalla data del ricevimento. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

In caso di ricevimento di denuncia di danni di forza maggiore, trasmessa dall'Appaltatore entro il limite di cinque giorni dall'evento, il direttore dei lavori procede senza indugio, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti fissati dal contratto tra l'ENAS e lo stesso Appaltatore.

Varianti e modifiche:

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, sia in caso di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) del Codice sia in caso di modifiche per errori/omissioni del progetto esecutivo ai sensi del comma 2 art. 106 del Codice, il direttore dei lavori proporrà al RUP la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Il Direttore dei Lavori disporrà per iscritto l'introduzione delle necessarie variazioni rispetto al progetto esecutivo approvato, nel rispetto delle norme vigenti e del contratto tra l'ENAS e l'Appaltatore, facendo espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso di modifiche non sostanziali di dettaglio.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 del Codice.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'ENAS deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è

accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Ultimazione dei lavori:

Il Direttore dei Lavori dovrà ricevere in consegna dall'Appaltatore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, tutta la documentazione cartacea e informatica specificamente prevista dal contratto tra l'ENAS e lo stesso Appaltatore, verificandone la completezza e correttezza.

Art.8 - DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il servizio decorre dalla data dell'attivazione disposta dal DEC, ed avrà durata sino all'approvazione da parte dell'Ente Finanziatore e la successiva adozione definitiva da parte dell'ENAS.

La consegna ufficiale all'ENAS degli elaborati progettuali previsti per i diversi livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:

- Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà avvenire entro 40 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio dell'attività da parte del DEC;
- Il progetto definitivo dovrà avvenire entro 50 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio dell'attività da parte del DEC.
- Il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 40 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio dell'attività da parte del DEC.
- Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si dovrà tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori. I predetti incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell'approvazione da parte dell'ENAS del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di approvazione del progetto esecutivo all'effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le tempistiche necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale.

Art.9 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Si richiamano gli artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili.

Si precisa che in caso di modifiche al contratto ai sensi del già menzionato art. 106:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia allo schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente;
- verrà conseguentemente concordato tra l'ENAS e l'Affidatario l'aggiornamento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

Art.10 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà nei confronti dell'Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione dell'incarico, ed in particolare all'adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti

dal medesimo in base alle richieste dell'ENAS, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all'ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

Art.11 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare l'obbligo dell'Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare all'ENAS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro/servizio affidato.

Art.12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Affidatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto di cui all'art. 103 comma 9 del Codice, successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Art.13 - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'Affidatario dovrà essere in possesso al momento della stipula del contratto di una polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili della redazione di uno o più degli elaborati progettuali e/o dell'espletamento di una o più delle altre prestazioni previste dal contratto, a copertura anche delle nuove spese di progettazione e dei maggiori costi che l'ENAS dovesse sopportare in conseguenza di errori e omissioni del progetto esecutivo, prestata per un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00**, salvo in ogni caso il diritto dell'ENAS al risarcimento del maggior danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, l'Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire all'ENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

L'Affidatario, per tutta la durata del contratto, dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, per un massimale di copertura di almeno **€ 250.000,00** per invalidità permanente e morte, a copertura dei rischi afferenti l'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, nell'esercizio delle attività necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

Art.14 - SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento dell'incarico, dovrà necessariamente compiere periodici sopralluoghi presso le opere esistenti.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al RUP o al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, previ opportuni accordi tra il RUP o il DEC e il competente Servizio Dighe dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

L'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività svolte nell'ambito del contratto;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere nell'ambito del contratto.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, della quale si allega la relativa scheda (**All. 2 – DVR: Scheda impiegato tecnico**).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di

esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che il Professionista non introduca – negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il RUP o il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

Per i sopralluoghi in questione, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice trattandosi di incarico di natura prettamente intellettuale l'operatore economico non è tenuto ad indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.15 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

La progettazione redatta dall'Affidatario dovrà prevedere espressamente, a carico dell'appaltatore dei lavori, le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” e di cui agli ulteriori “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del “Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” (approvato con D.M. 11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per quanto applicabili.

Art.16 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:

- le spese di pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso da effettuare all'ENAS entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

Art.17 - PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,10% (zerovirgolaunopercento)

dell'ammontare netto contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio eventualmente assegnato dall'ENAS per la rappresentazione di una fase del progetto, già consegnato dall'Affidatario e aggiornato con le modifiche motivatamente richieste dall'Ente.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche di effettuazione delle prestazioni prescritte dal presente Disciplinare o eventualmente previste dalle norme vigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

Art.18 - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- A seguito dell'adozione definitiva da parte dell'ENAS del Progetto di Fattibilità, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento di un primo acconto pari al **20 % (ventipercento)** del corrispettivo previsto per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.
- A seguito della approvazione da parte dell'Ente Finanziatore e della adozione definitiva da parte dell'ENAS del Progetto Definitivo, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo previsto per le attività di progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.
- A seguito della approvazione da parte dell'Ente Finanziatore e della adozione definitiva da parte dell'ENAS del Progetto Esecutivo, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del corrispettivo previsto per le attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.
- In sede di liquidazione del conto finale e a seguito di approvazione da parte dell'ENAS della Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo residuo del corrispettivo previsto per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in progettazione, previsto dal contratto.

- A seguito dell'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL) a favore dell'appaltatore dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS ad emettere la fattura per il pagamento di un acconto del corrispettivo totale previsto dal contratto per la fase di direzione lavori, in quota parte proporzionale al progressivo avanzamento percentuale dei lavori certificato dal SAL, decurtato della quota fissa del 10%.
- Successivamente all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo totale previsto per le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice, tali somme saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale del servizio, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a _____ dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio:
- CIG:
- CUP:
- Oggetto:
- RUP:
- Estremi del contratto: numero di repertorio
- Centro di costo:

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del Codice civile.

In ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", le fatture dovranno pervenire con

l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

Art.19 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'Affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione è corrisposto a titolo di anticipazione il 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.20 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

Art.21 - RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

Art.22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

Art.23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

Art.24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2018.

Art.25 - PATTO DI INTEGRITA'

L'ENAS e l'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

Art.26 - OBBLIGO E RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e

dato acquisito ed elaborato nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Art.27 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati progettuali e i documenti prodotti dall'Affidatario rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e purché non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Art.28 - DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILE

Lo svolgimento del presente servizio è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

Art.29 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 7 (modalità esecutiva delle prestazioni), art. 8 (durata del servizio e termini di espletamento), art. 9 (Modifiche al Contratto) art. 14 (sicurezza), art. 15 (conformità agli standard sociali minimi), art. 16 (spese a carico dell'Affidatario), art. 17 (penali), art. 18 (pagamenti), art. 21 (Risoluzione e recesso), art. 22 (risoluzione delle controversie), art. 24 (codice di comportamento), art. 25 (patto d'integrità)

Art.30 - ELENCO ALLEGATI

All. 1 – Determinazione dei corrispettivi

All. 2 – DVR ENAS: Scheda impiegato tecnico

All. 3 – Documento di Indirizzo alla Progettazione

Documentazione messa a disposizione per la valutazione dell'incarico professionale:

1. Verbale della 1° visita di collaudo, svoltasi in data 05/06/2018

2. Allegato 1 alla 1° visita di collaudo: relazione monografica “Le opere, la strumentazione, gli invasi sperimentali, gli studi idrologici, il problema del franco regolamentare”.
3. Allegato 4 alla 1° visita di collaudo: “Planimetrie”
4. Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
5. elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Matteo Hellies)